

Ente Erogatore Veneto

Data di pubblicazione 14/09/1981

Oggetto L.R. 10 settembre 1981, n. 57.
Associazionismo dei produttori agricoli.

Obiettivo La Regione Veneto, nel quadro delle sue competenze in agricoltura, riconosce le associazioni di produttori agricoli e ne promuove l'attività mediante la concessione di contributi per la costituzione ed il primo periodo di funzionamento.

Beneficiari Sono ammesse alle provvidenze previste dalla presente legge le Associazioni e Unioni regionali di produttori agricoli riconosciute dalla Regione Veneto secondo i criteri stabiliti dalla legge in oggetto o da altre leggi, in quanto compatibili.

Azioni Concessione di contributi alle associazioni e alle unioni regionali dei produttori agricoli, riconosciute dalla Regione in base ai requisiti e con le modalità previste dalla presente legge, per lo svolgimento delle loro attività istituzionale e per l'attuazione di particolari programmi.

1. Associazioni e Unioni possono ricevere contributi per le spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo per i primi tre anni.

2. Ad Associazioni e Unioni regionali riconosciute possono essere concessi contributi per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore produttivo di appartenenza.

Spese ammissibili I contributi a fondo perduto sono concessi:

1. (azione costituzione e funzionamento) per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento rispettivamente nella misura massima del 60%, 40% e 20% delle spese effettivamente sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo;

2. (azione sviluppo, studio, ricerca) per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore produttivo di appartenenza, fino alla misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

La Giunta regionale inoltre concede alle associazioni e alle unioni regionali riconosciute anticipazioni nella misura massima del 50 per cento dei contributi assegnati.

Procedure Associazioni e Unioni regionali riconosciute devono inoltrare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda corredata dalla

seguinte documentazione:

1. relazione programmatica di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvata dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;
2. bilancio preventivo per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta;
3. estratto autentico del libro carico e scarico;
4. estratto autentico del libro soci;
5. copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti.

Data scadenza 31/03

Scadenza La scadenza per la presentazione delle domande è annuale.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Riferimenti normativi L.R. 10 settembre 1981, n. 57. (B.U. 41/1981).

Modulistica

L. 20 ottobre 1978, n. 674. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. (G.U. 311/1978).

Regolamento 31 luglio 1980, n. 2084. Regolamento (CEE) n. 2084/80 della Commissione relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni. (G.U.C.E. L 203/1980).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Veneto - Presidente della Giunta regionale Palazzo Balbi - 30100 Venezia
